

J.E. 9
2 MAR 2004

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTODeliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 64 del 27 FEB. 2004**Oggetto: Corte di Appello di Napoli – Appello sentenza Tribunale BN n.2377/03 – Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.**L'anno duemilatre^{quattro} il giorno ventinove del mese di febbraio presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) rag. Giovanni MASTROCINQUE	- Vice Presidente	<u>ASSENTE</u>
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	_____
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE **LA GIUNTA****Premesso** che con sentenza n.2377/03 Tribunale di Benevento depositata in data 2.12.03 veniva rigettata la domanda promossa con atto di citazione notificato il 16.7.85 dalla Provincia di Benevento c/ Regione Campania;**Con** determina n.76/1/2004 si procedeva alla proposizione di appello avverso la predetta sentenza ;**Rilevato** che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione

a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con atto di appello avverso la sentenza Tribunale di Benevento n.2377/03 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 76/1/2004

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.76/1/2004 ed autorizzare la costituzione nel giudizio di appello promosso avverso la Sentenza Tribunale di Benevento n.2377/03 resa tra Provincia di Benevento e Regione Campania;
dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)
Carmine Nardone

N. 84 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO - 2 MAR 2004

IL MESSO
[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 2 MAR 2004 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

19 MAR. 2004

li **IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**
[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE
(P.to Dott. Sergio MUOLLO)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 19 MAR 2004.

- ◇ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 19 MAR. 2004

IL SEGRETARIO GENERALE
[Signature]

Copia per
SETTORE AMBITORUM
SETTORE _____
SETTORE _____

1425
13.05

prot. n. ES. 1881
prot. n. 23.3.05
prot. n. _____
prot. n. _____
prot. n. _____

Revisori dei Conti

- X Nucleo di Valutazione
- X CONFERENZA CAPIGRUPPO

SENTENZA CIVILE N.

2377/03

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

SEZIONE STRALCIO

In persona del G.O.A. Dott. Francesco PREZIOSI, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente

SENT. 2377/03

R.G. 997/85

Cron. 3887/c

Rep. 3208

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n° 997 di Ruolo Generale per gli Affari Civili dell'anno 1985; posta in deliberazione all'udienza del 13.06.2003; e vertente

*Opposto:
Pagamento.*

TRA

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO in persona del **Presidente p.t.**, rapp.to e difeso dall'Avv.to Candido Volpe ed elett.te dom.to in Benevento, alla Via Calandra presso l'Ufficio Legale della Provincia, giusta procura a margine della comparsa di costituzione, nonché di delibera di G.P. n. 278 del 13.10.00

ATTORE

E

REGIONE CAMPANIA in persona del **Presidente p.t.**, rapp.to e difeso dall'Avv.to Graziella Mandato, ed elett.te dom.to in Napoli, alla Via S. Lucia n. 81 - Palazzo della Regione -, giusta procura generale ad lites per Notar Stefano Cimmino di Napoli rep. 33679 del 07.11.00 e provvedimento autorizzativo

CONVENUTO


E

ASSESSORATO REGIONALE ALLA SANITA'

CONVENUTO-CONTUMACE

Nonché

U.S.L. n. 5 di Benevento



Diritti di copia/certificato
riscoati il 1-3 GEN. 2004
con marche da bollo
sull'originale/istanza
per 1.870 - 616
Il Cancelliere

CONVENUTO-CONTUMACE

OGGETTO: Pagamento

CONCLUSIONI

Delle parti costituite, rassegnate all'udienza del 13.06.2003 come da verbale in atti processuali, qui da intendersi integralmente trascritte e riportate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

- L'attore con atto di citazione notificato il 16/17.07.85 evocava la Regione Campania, l'Assessorato Regionale alla Sanità e U.S.L. (oggi A.S.L.) n°5 di Benevento per sentirli condannare al pagamento in suo favore della somma di £. 1.080.318.302 e/o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia; oltre interessi e rivalutazione per il rimborso e reintegrazione degli oneri indebitamente sostenuti per la gestione del servizio I.P.A.I. oltre il rimborso delle spese di giustizia. Al riguardo assumeva che era portatore di diritti soggettivi in quanto aveva gestito il predetto servizio pubblico al posto ed in vece del complesso Comune e U.S.L. competenti territorialmente. Adduceva motivi di fatto e di diritto in base ai quali, a suo dire, la competenza alla gestione del servizio ed ad i correlativi oneri si era incardinata in capo ai convenuti; premetteva anche la vicenda era stata oggetto di controversia innanzi all'Autorità Giudiziaria Amministrativa.

- Si costituiva in giudizio la Regione Campania con comparsa di risposta nella quale eccepiva, in sostanza, che la fattispecie in esame, non era di competenza del Giudice adito e comunque contestava genericamente la domanda. Chiedeva la pronuncia del difetto di giurisdizione, con vittoria di spese di lite.

- Gli altri convenuti restavano contumaci.

Così radicato il contraddittorio e senza che venisse espletata alcuna attività istruttoria richiesta dalle parti costituite; esibiti e prodotti alcuni documenti; per cui precisate le conclusioni prese dalle parti, la causa viene presa in decisione alla scadenza dei termini di cui all'art.190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea svolta nel presente procedimento va rigettata integralmente per i seguenti motivi di fatto e di diritto:

In ordine all'an-debeatur si osserva: l'eccezione sollevata di difetto di giurisdizione, sollevata dal convenuto costituitosi è fondata e quindi va accolta. Infatti la controversia instaurata dall'Amministrazione Provinciale di Benevento per ottenere dai convenuti il rimborso delle spese e la reintegrazione degli oneri per l'assistenza all'infanzia è devoluta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo. Trattasi d'interesse legittimo e non di diritto soggettivo in quanto, non è possibile in base alla normativa vigente in materia, individuare una posizione debitoria della Regione verso la Provincia. Alle Regioni era assegnato il compito di ripartire i fondi tra le Province, in relazione alle esigenze di ognuna di esse, esiste nel caso di specie il lamentato difetto di giurisdizione.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Per legge la sentenza è provvisoriamente esecutiva.

P. Q. M.

Il Tribunale di Benevento in composizione monocratica, definitivamente, *contrariis reiectis*, così pronuncia e decide sulle domande ed eccezioni proposte dalle parti:

A) Rigetta la domanda attorea ed accoglie l'eccezione del convenuto del difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale.


B) Condanna l'attore al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore del convenuto, che così viene liquidata d'ufficio in mancanza di specifica-nota-spese – per la complessiva somma di € 4.546,00, di cui € 95,50 per spese, € 950,50 per competenze e € 3.500,00 per onorari oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge già maggiorata ex art. 15 C.N.P.A.F. (24/11/1990 n° 392).

C) Per legge la sentenza è provvisoriamente esecutiva.

Benevento, addì 19 novembre 2003


Il Tribunale

~~Dr. Francesco PREZIOSI~~



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI **22 DIC. 2003**

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(dr. *[Signature]*)



IL CANCELLIERE

Benevento, il 13 GEN. 2004

PER COPIA CONFORME

Leo Affabato

[Signature]